

COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA

**Provincia di BERGAMO**

L.R. 05/12/2008 n° 31 – art. 47

**PIANO DI ASSESTAMENTO  
DELLA PROPRIETA' SILVO-PASTORALE  
DEL COMUNE DI OLTRESSENDA ALTA**

I° impianto valevole per il periodo 2009 – 2023

---

**ALLEGATI**

## INDICE

REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO

DATI CATASTALI

PROSPETTO DELLA SUPERFICIE

RIEPILOGO DELLE SUPERFICI

PROSPETTI RIEPILOGATIVI DEI DATI PRINCIPALI (per classe economica)

RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI DEI BOSCHI DI PRODUZIONE

RIEPILOGO DEL PIANO DEI TAGLI

RIEPILOGO DEL PIANO DELLE MIGLIORIE

DESCRIZIONE PARTICELLE BOScate

DESCRIZIONE ALPEGGI

# **REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO**

Il presente regolamento, in base alla vigente legislazione forestale nazionale (R.D.L. 30/12/1923 n° 3267) e regionale (L.R. 05/12/2008 n° 31), disciplina la gestione del patrimonio silvo-pastorale del Comune di OLTRESSENDA ALTA fino all'entrata in vigore della 1° revisione del piano.

Sono parte integrante del regolamento la relazione tecnica illustrativa, i tabulati allegati al piano di assestamento e le cartografie tematiche.

Il presente regolamento è parificato a tutti gli effetti di legge alle Norme Forestali Regionali valide per il territorio regionale (Regolamento Regionale 20/07/2007 n° 5) e le sostituisce e/o le integra per la parte quivi normata.

## **TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Denuncia di taglio**

Prima di procedere al taglio di boschi, sia cedui che fustaie, dovrà essere fatta preventiva denuncia di inizio attività presso gli Enti ed i privati abilitati, indicando la particella o le particelle in cui si intende intervenire, la massa presunta da abbattere o la superficie presunta interessata, il tecnico o l'ufficio incaricato per le operazioni di assegno e stima, nonché i miglioramenti colturali che si intendono effettuare con i fondi delle migliori boschive.

### **Art. 2. Fondi per le migliori boschive**

Almeno il 30% dei proventi derivanti dalle utilizzazioni boschive ordinarie ed almeno il 50% delle straordinarie o accidentali dovrà essere accantonato su apposito capitolo del bilancio. Tali somme dovranno essere destinate esclusivamente ad interventi di miglioramento forestale da effettuarsi nel rispetto delle priorità indicate dal piano dei miglioramenti.

### **Art. 3. Entità della ripresa**

Durante il periodo di validità del piano, le utilizzazioni ordinarie annuali dell'alto fusto non dovranno superare la ripresa annua media prevista dal piano dei tagli e pari a mc 117 lordi di massa principale nella classe economica A e mc 13 nella classe G; un eventuale prelievo in eccesso dovrà essere recuperato nelle particelle successivamente destinate al taglio. In attesa della revisione del piano scaduto, le utilizzazioni annuali non dovranno superare la media annua sopra indicata.

### **Art. 4. Compilazione del libro economico**

Il Proprietario o l'Ente gestore è tenuto a compilare il libro economico allegato al piano, riportando gli interventi di taglio e le migliori effettuate, distintamente per particella. Andranno riportate anche indicazioni circa le modalità di esbosco e la lunghezza degli impianti a fune eventualmente utilizzati. Nel caso di rimboschimenti o rinfoltimenti, si dovranno segnalare la provenienza delle specie impiegate ed il vivaio d'origine.

### **Art. 5. Programmazione dei tagli**

Tutti i tagli previsti dal Piano (ordinari, fitosanitari, d'avviamento, diradi) nelle classi economiche A (fustaia) e G (ceduo coniferato) hanno carattere d'urgenza; solo il taglio raso matricinato nella classe economica O (ceduo matricinato) è attribuito al 2° periodo di validità del Piano (dal 2017).

## TITOLO II. DISPOSIZIONI RELATIVE AI BOSCHI

### **Art. 6. Utilizzazioni boschive**

Le utilizzazioni dei boschi d'alto fusto e cedui di proprietà comunale devono essere effettuate secondo quanto disposto dal Titolo II (Capo I e II) dal R.R. 20/07/2007 n° 5.

### **Art. 7. Allestimento e sgombero della tagliata**

Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali deve essere trattato in conformità all'art. 22 del R.R. 20/07/2007 n° 5.

### **Art. 8. Esbosco dei prodotti**

L'esbosco dei prodotti deve svolgersi di norma lungo strade, piste e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. E' consentito l'esbosco mediante linee aeree (gru a cavo) o fili a sbalzo.

### **Art. 9. Introduzione di specie esotiche**

Non è ammessa l'introduzione di specie esotiche nei boschi di proprietà del Comune di Oltressenda Alta.

### **Art. 10. Difesa fitosanitaria**

Per contenere il più possibile la diffusione di fitopatologie, al termine della primavera di ogni anno dovrà svolgersi una ricognizione generale della proprietà forestale, provvedendo alla martellata delle piante deperenti o danneggiate da funghi, insetti, eventi meteorici o da cause sconosciute. Il legname sarà subito posto in vendita, eventualmente anche a prezzo di favore ai residenti nel Comune di Oltressenda Alta.

### **Art. 11. Prevenzione degli incendi**

E' ammesso l'abbruciamento della ramaglia e di altri residui di lavorazione, previa comunicazione alla Croce Blu di Gromo e purché l'operazione avvenga in giornate umide o piovose e in aree circoscritte da una fascia priva di materiale combustibile, assicurando contemporaneamente una assidua sorveglianza.

Nella costruzione o straordinaria manutenzione di acquedotti le cui tubazioni attraversano aree forestali, si dovranno prevedere apposite bocchette di presa per idranti, soprattutto nelle zone di maggior rischio.

## TITOLO III. DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE ALPI PASCOLIVE

### **Art. 12. Definizione e superficie di pertinenza**

L'alpe pascoliva Verzuda è destinata tramite affittanza all'esercizio dell'alpeggio estivo del bestiame; i suoi limiti territoriali sono evidenziati nelle cartografie allegate al Piano di Assestamento (particella 200).

### **Art. 13. Conduzione dei pascoli**

E' fatto obbligo, ai sensi dell'art. 135 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, dell'adozione di un capitolato di gestione dell'alpe pascoliva, che dovrà fissare in particolare il carico massimo ammissibile. Fino all'adozione del predetto regolamento, il carico massimo ammissibile per l'alpe pascoliva Verzuda è stabilito in 105 paghe.

## TITOLO IV. DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI IN SIC E ZPS

### **Art. 14. Valutazione d'incidenza ambientale**

Dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza (anche solo attraverso procedura semplificata, ove previsto) preliminarmente alla loro realizzazione:

- i progetti esecutivi di realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale, fermo restando il divieto vigente in area ZPS, ai sensi della DGR 8/9275 del 08/04/09;
- i progetti esecutivi relativi ad interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di fabbricati rurali e manufatti e di infrastrutture viarie esistenti;
- il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della struttura di accoglienza in località Verzuda.

Dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza.Preliminarmente alla loro realizzazione, i progetti esecutivi relativi alla realizzazione di aree sosta attrezzate (tavoli, panchine, barbecue, bacheche informative) dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza.

Varianti sostanziali del Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo-pastorale del Comune di Oltressenda Alta

### **Art. 15. Mitigazione degli impatti**

Nel caso in cui fosse realizzata nuova viabilità in area ricadente nel SIC, la scelta del tracciato definitivo dovrà essere effettuata al fine di minimizzare gli impatti determinati sugli habitat interessati, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, ponendo particolare attenzione alla conservazione dei siti di rifugio e nidificazione delle specie faunistiche che rientrano nell'All. I della Direttiva Uccelli e nell'All. II della Direttiva Habitat, nonché prevedere adeguate misure di compensazione. In particolare, per la strada denominata "Moschel – Baita bassa Verzuda" la procedura di valutazione di incidenza potrà essere avviata solo previa verifica della fattibilità geologica dell'intervento ed ottenimento del relativo svincolo idrogeologico.

Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale dovranno essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs 386/03 e del D.Lgs 214/05, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria.

### **Art. 16. Misure di conservazione per i boschi**

Per i boschi ricadenti nei siti Natura 2000, si adottano le misure di conservazione disposte nell'art. 48 del R.R. n. 5/2007 e s.m.i., così come indicato nel Piano di Assestamento e nello Studio d'Incidenza; in particolare:

- a) prevedere il rilascio all'invecchiamento indefinito di 4-5 piante/ha. In tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di specie autoctone . Gli alberi per l'invecchiamento devono essere differenziati per specie e dimensione, privilegiando diametri medio-grossi (superiori ai 30-50 cm a seconda delle specie) e esemplari di aspetto particolare, ramosi, policormici, con cavità, ecc. Le piante morte vanno sostituite, ma non asportate, né abbattute;
- b) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
- c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- d) in tutti i boschi, ad eccezione di quelli intensamente fruiti, è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi 01 aprile - 31 luglio, per boschi posti tra 600 e 1000 m slm, e 15 aprile – 31 luglio, per quelli sopra 1000 m slm, salvo che per garantire la sicurezza del cantiere durante le attività selvicolturali o per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
- e) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
- f) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 del R.R. 5/2007, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- g) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

#### **Art. 17. Piani di gestione delle aree protette.**

Nell’attuazione degli interventi, previsti dal Piano di Assestamento della proprietà silvopastorale del Comune di Oltressenda Alta all’interno dei Siti Natura 2000, si dovranno tenere in debita considerazione i contenuti dei Piani di Gestione della ZPS “Parco regionale Orobie Bergamasche” e SIC “Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana” approvati dall’Ente Parco con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 30/09/2010, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione e alla localizzazione degli habitat di interesse comunitario.

## **TITOLO V. ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Art. 18. Tutela idrogeologica**

Lungo i torrenti ove è probabile l'eventualità di esondazioni o di scalzamento al piede, una fascia boscata larga almeno m. 5 dovrà essere libera da piante d'altofusto; analogo accorgimento va adottato lungo i margini superiori delle frane.

#### **Art. 19. Viabilità silvo-pastorale**

La realizzazione di nuove strade agro-silvo-pastorali, l’attuazione degli interventi di manutenzione/adeguamento e la regolamentazione dell’accesso e della sicurezza del transito devono essere effettuati secondo le indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale 08/08/2003 n. 7/14006 e del Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale. In particolare, nella formazione di nuovi tracciati, gli scavi dovranno essere ridotti al minimo indispensabile al fine di non compromettere la stabilità e l'aspetto paesaggistico del versante interessato dai lavori.

Prima dell'apertura della strada, in presenza di aree a vegetazione erbacea, il tracciato dovrà essere decoticato e le zolle accantonate per il successivo inerbimento delle scarpate.

Le strade dovranno avere fondo naturale, stabilizzato, senza particolari opere d'arte, con canalette di sgrondo ogni 30 m nei tratti con pendenza inferiore al 10% e ogni 15 m dove la pendenza è maggiore; eventuale pavimentazione sarà limitata ai punti più ripidi. Le scarpate a monte e a valle andranno consolidate ed inerbite prima del collaudo.

#### **Art. 20. Limiti di transito**

Le strade di accesso al bosco di cui all'art. 19 del presente regolamento devono essere chiuse al transito di mezzi motorizzati non di servizio, secondo le indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale 08/08/2003 n. 7/14006. Nei boschi e nei pascoli è vietato il transito con auto e motoveicoli.

#### **Art. 21. Impianti a fune per esbosco**

L'installazione di impianti a fune è regolata dal D.M. 12/12/1935 n° 3564, dal D.P.R. 26/06/1955 n° 771 e dagli artt. 73 e 74 del R.R. 20/07/2007 n° 5 e s.m.i.

Su strade, sentieri e mulattiere che sottopassano un impianto a fune, la sua presenza dovrà essere segnalata da cartelli ben visibili posti in vicinanza dell'attraversamento e recanti l'indicazione "attenzione, non sostare sotto il filo", nonché da palloncini colorati disposti lungo la linea aerea.

#### **Art. 22 . Delimitazione delle particelle boscate**

Allo scopo di facilitare le operazioni in bosco, in occasione dei tagli o degli interventi selvicolturali dovrà effettuarsi la verifica dei confini con la proprietà privata, apponendo cippi lapidei nei vertici che ne fossero sprovvisti; si dovrà procedere inoltre al ripasso o al completamento della delimitazione particellare e della relativa numerazione, utilizzando vernice a smalto dello stesso colore impiegato nel piano di assestamento.

#### **Art. 23. Sorveglianza del patrimonio silvo-pastorale**

La sorveglianza del patrimonio silvo-pastorale comunale è demandata all'Ente gestore, che dovrà effettuare il controllo delle utilizzazioni boschive, la ricognizione periodica dei confini, la prevenzione e repressione dei tagli furtivi e del pascolo abusivo, l'assistenza tecnica per le martellate e per gli interventi selvicolturali, la tenuta del libro economico, nonché quant'altro richiesto per una efficiente sorveglianza della proprietà.